

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELLA PROVINCIA DI PESCARA

(L.R. 17/2011)

SEDE LEGALE: VIA VERTONICA S.N., 65013 CITTÀ SANT'ANGELO (PE)
SEDE OPERATIVA: PIAZZA ITALIA N. 30 – PALAZZO DELLA PROVINCIA, 65121 PESCARA

PARTITA IVA 02094600687
TEL. 085.7950890 - FAX 085.7959525

EMAIL: amministrazione@asp.pe.it; gestione@asp.pe.it

PEC: amministrazione@pec.asp.pe.it

www.asp.pe.it

Allegato C

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO “F.LLI E. E M. OLIVIERI” SITA NEL COMUNE DI CARAMANICO TERME (PE), PER LA DURATA DI TRE ANNI
CIG 707979607C

CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1 PREMESSA

1. L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona della Provincia di Pescara (nel prosieguo denominato "ASP") intende affidare direttamente ad un soggetto Terzo (nel prosieguo "Concessionario") di provata capacità tecnica, organizzativa ed economica, nel rispetto delle normative regionali, nazionali di riferimento e in conformità a quanto indicato nel presente documento, in concessione di servizi, la gestione a tempo determinato delle attività e prestazioni, assistenziali e non, che dovranno essere espletate c/o la casa di riposo “F.lli E. e M. Olivieri”, sita in Corso Umberto I n. 47 – 65023 Caramanico Terme (PE) (nel prosieguo, per brevità, denominata "struttura").

ART. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio avrà per oggetto la complessiva gestione funzionale ed economica della struttura, corrispondente a titolo esemplificativo ma non esaustivo ai servizi qui elencati:

- direzione e coordinamento della struttura
- servizio di portineria;
- servizi alberghieri;
- servizio mensa/ristorazione;
- servizio cura, vigilanza e intrattenimento ospiti;
- servizio lavanderia, stireria e guardaroba;
- servizio pulizia e sanificazione;

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELLA PROVINCIA DI PESCARA

(L.R. 17/2011)

SEDE LEGALE: VIA VERTONICA S.N., 65013 CITTÀ SANT'ANGELO (PE)
SEDE OPERATIVA: PIAZZA ITALIA N. 30 – PALAZZO DELLA PROVINCIA, 65121 PESCARA

PARTITA IVA 02094600687
TEL. 085.7950890 - FAX 085.7959525

EMAIL: amministrazione@asp.pe.it; gestione@asp.pe.it

PEC: amministrazione@pec.asp.pe.it

www.asp.pe.it

- manutenzione ordinaria della struttura e degli impianti;
- derattizzazione e disinfestazione;
- raccolta rifiuti.

2. Il Concessionario è impegnato a svolgere a sua cura, spese e rischio la gestione della struttura secondo i criteri gestionali discendenti dagli atti di gara, dall'offerta presentata in sede di gara e, comunque, in conformità con gli standards fissati nella legge 8-11-2000, n. 328, D.M. 21-05-2001, n. 308, legge Regione Abruzzo 4-01-2005, n. 2, in altre e diverse disposizioni nazionali e regionali in materia. In ogni caso il Concessionario, nell'erogazione dei servizi è tenuto altresì, a proprie spese, a tutte le prestazioni e le attività anche se non espressamente specificate negli atti contrattuali di gara o in offerta, che sono necessarie per l'adeguatezza e la regolarità dei servizi stessi.

3. Dovrà essere sempre perseguito l'obiettivo dell'occupazione massima dei posti letto convenzionati con l'ASP.

4. La Casa di riposo costituisce un potenziamento della rete dei servizi residenziali e territoriali, a favore dei cittadini anziani che, per particolari motivi, non possono vivere autonomamente presso la loro abitazione, presso i loro familiari.

5. Il Concessionario deve porsi l'obiettivo di intervenire a sostegno degli anziani, fornendo prestazioni di tipo alberghiero, sanitario, culturale e ricreativo, nonché tutte le prestazioni utili a migliorare l'autonomia ed il benessere dell'ospite.

6. La cura degli ospiti si realizza attraverso programmi che valorizzino la persona anziana e agiscano coinvolgendo, laddove presente, la famiglia e la comunità, secondo le indicazioni della normativa vigente.

ART. 3 DURATA

1. La concessione ha la durata di anni tre decorrenti dalla data di stipula del contratto.

2. L'aggiudicazione in via d'urgenza di cui all'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, potrebbe essere richiesta al Concessionario, anche durante il termine di sospensione obbligatoria per la stipulazione del contratto, trattandosi di prestazioni la cui mancata esecuzione comporterebbe un grave danno all'interesse pubblico in quanto i servizi oggetto del presente appalto rientrano tra i servizi pubblici essenziali.

3. Al termine dell'affidamento, l'ASP potrà riassegnare la struttura mediante nuova procedura ad evidenza pubblica. Il Concessionario dovrà rilasciarla con tutti i componenti e gli elementi

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELLA PROVINCIA DI PESCARA

(L.R. 17/2011)

SEDE LEGALE: VIA VERTONICA S.N., 65013 CITTÀ SANT'ANGELO (PE)
SEDE OPERATIVA: PIAZZA ITALIA N. 30 – PALAZZO DELLA PROVINCIA, 65121 PESCARA
PARTITA IVA 02094600687
TEL. 085.7950890 - FAX 085.7959525
EMAIL: amministrazione@asp.pe.it; gestione@asp.pe.it
PEC: amministrazione@pec.asp.pe.it
www.asp.pe.it

necessari al suo regolare funzionamento, anche se acquistati o apportati dal medesimo.

ART. 4 DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA

1. La struttura è ubicata in Caramanico Terme (PE), Corso Umberto I nr. 47. L'immobile è articolato su nr.1 piano seminterrato e nr. 2 piani fuori terra, con una superficie coperta di mq. 1045 circa.

2. La distribuzione degli ambienti è così definita:

- piano interrato: Magazzino, locale caldaia, legnaia;
- piano seminterrato: Sala mensa, cucina, dispensa, cappella, locali attualmente sede della “Guardia Medica”;
- piano Primo: Soggiorno – sala TV, Lavanderia, nr. 6 camere;
- piano Secondo: nr. 7 camere di cui 2 in uso alle religiose unitamente ad un locale cucina.

3. La struttura ricettiva può ospitare attualmente nr. 22 anziani. Tre posti sono riservati ad utenti residenti nel Comune di Caramanico Terme (PE).

4. Per utenti residenti nel Comune di Caramanico Terme si intendono gli ospiti aventi la residenza nel Comune prima dell'ingresso nella Casa di Riposo e quindi al momento della richiesta. Solo a queste condizioni gli utenti potranno beneficiare della riduzione della retta prevista per i residenti.

5. Alle nr. 3 religiose della Congregazione delle Suore Francescane è riservata una apposita ala posta al secondo piano della struttura, quale alloggio personale, il cui accesso – salvo motivate e comprovate esigenze – è interdetto al concessionario, agli utenti e ai terzi.

6. Al concessionario, per tutta la durata della concessione, viene concesso in comodato gratuito l'intero immobile ad esclusione della distinta ala del palazzo già destinata a “Guardia Medica” e della camera adiacente posta nel medesimo corridoio dei locali predetti. Il contratto di comodato verrà stipulato tra l'A.S.P. ed il concessionario a seguito dell'aggiudicazione definitiva dei servizi oggetto del presente capitolato.

7. La distinta ala del palazzo, dotata di autonomo ingresso esterno, già utilizzata come “Guardia Medica” nonché la stanza da letto adiacente, sono destinate ad ospitare la sede del servizio di accoglienza rifugiati politici a cura dell'A.S.P. .

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELLA PROVINCIA DI PESCARA

(L.R. 17/2011)

SEDE LEGALE: VIA VERTONICA S.N., 65013 CITTÀ SANT'ANGELO (PE)
SEDE OPERATIVA: PIAZZA ITALIA N. 30 – PALAZZO DELLA PROVINCIA, 65121 PESCARA
PARTITA IVA 02094600687
TEL. 085.7950890 - FAX 085.7959525
EMAIL: amministrazione@asp.pe.it; gestione@asp.pe.it
PEC: amministrazione@pec.asp.pe.it
www.asp.pe.it

ART. 5 CANONE

1. Il Concessionario verserà all'ASP un canone mensile di concessione la cui entità sarà definita nell'offerta, comunque non inferiore a € 4.800,00 (euro quattromilaottocento/00) in regime di esenzione IVA ai sensi dell'ex art. 10 D.P.R. 633/1972, così determinato:

- € 2.800,00 quale quota di rimborso alla Congregazione delle Suore Francescane della Madonna del Buon Soccorso per le tre religiose presenti nella struttura. Le attività svolte dalle religiose sono le seguenti:
 - supervisione sulle attività svolte presso la Casa di riposo in sinergia con il responsabile del gestore incaricato delle attività non previste dalla convenzione;
 - assistenza spirituale degli anziani dentro e fuori la Casa di riposo;
 - assistenza infermieristica diurna e quando necessario anche notturna;
 - assistenza anziani: presenza di una religiosa nelle 24 ore;
 - assistenza alimentare verso gli anziani a colazione, pranzo e cena;
 - aiuto servizio nella distribuzione dei pasti;
 - assistenza igiene anziani;
 - attività fisica, riabilitazione motoria, del linguaggio, giochi di società, ecc. verso gli ospiti;
 - rapporto con i familiari degli anziani;
- € 2.000,00 quale canone concessorio netto minimo da riconoscere all'ASP.

2. Le rette mensili degli ospiti saranno incassate direttamente dalla ASP; dette rette saranno riversate dall'ASP al Concessionario entro la fine del mese successivo a quello dell'incasso, secondo le previsioni di cui all'art. 1269 cod. civ. in tema di delegazione di pagamento, trattenendo la somma mensile quale complessivo canone concessorio offerto in sede di gara dal Concessionario stesso. Al concessionario saranno riversate solo ed esclusivamente le rette effettivamente incassate nel mese di riferimento previa detrazione dell'importo del complessivo canone.

ART. 6 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI

1. L'attività del Concessionario è svolta previa programmazione annuale, da farsi constare in una

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELLA PROVINCIA DI PESCARA

(L.R. 17/2011)

SEDE LEGALE: VIA VERTONICA S.N., 65013 CITTÀ SANT'ANGELO (PE)
SEDE OPERATIVA: PIAZZA ITALIA N. 30 – PALAZZO DELLA PROVINCIA, 65121 PESCARA
PARTITA IVA 02094600687
TEL. 085.7950890 - FAX 085.7959525
EMAIL: amministrazione@asp.pe.it; gestione@asp.pe.it
PEC: amministrazione@pec.asp.pe.it
www.asp.pe.it

nota di funzionamento illustrativa dei tempi, dei modi e delle condizioni di erogazione dei servizi, in conformità all'offerta tecnica, da trasmettersi all'ASP entro il 31 dicembre dell'anno precedente per le valutazioni e le determinazioni di competenza. Nel caso di mutamenti significativi la relazione deve essere aggiornata in corso d'anno e trasmessa con la dovuta sollecitudine all'ASP..

2. Al termine di ogni esercizio finanziario il Concessionario trasmette all'ASP una relazione sulle attività svolte, nella quale tra l'altro evidenzia l'andamento di esse in rapporto alla previa programmazione.

3. Compete all'ASP un generale diritto di vigilanza e controllo sull'attività svolta dal Concessionario per tutta la durata del contratto, con le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei. In particolare l'ASP può richiedere al Concessionario ogni documento e/o informazione reputati utili al fine del predetto controllo, ivi compresi (esemplificativamente) i documenti inerenti ai rapporti con altre Amministrazioni, a rapporti previdenziali, fiscali, bancari e di lavoro e, comunque per verificare il mantenimento ed il rispetto dei requisiti del Concessionario.

4. L'ASP procederà alle attività di controllo e monitoraggio della gestione della struttura, di verifica degli obiettivi generali di assistenza, della qualità delle prestazioni erogate, nonché dell'osservanza di quanto disposto nel presente capitolato.

5. Nell'ambito dei propri poteri di vigilanza e controllo l'ASP ha diritto, anche senza preavviso, di ispezionare i luoghi nei quali si svolgono i servizi, nonché ogni luogo nel quale siano svolte attività anche solo strumentali rispetto allo svolgimento dei servizi.

6. L'ASP si riserva il diritto di compiere, in ogni tempo e senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli per verificare il mantenimento e il rispetto dei requisiti.

7. Al termine delle operazioni di controllo deve essere redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante del Concessionario (o suo delegato) e con l'eventuale assistenza dei responsabili di quest'ultimo, apposito verbale.

ART. 7 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBIETTIVI DELLA CASA DI RIPOSO

1. La struttura oggetto dell'affidamento è struttura di "ospitalità permanente" e non solo perché si accolgono ospiti anche per brevi periodi, per anziani autosufficienti e non, che non sono assistibili a domicilio. Caratteristica peculiare del servizio è la residenzialità che non sostituisce, nel modo più assoluto, le strutture sanitarie già esistenti e preposte alla cura (ospedali, case di cura, ecc).

2. Poiché le attività svolte nella Struttura pongono in primo piano la persona, è condizione

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELLA PROVINCIA DI PESCARA

(L.R. 17/2011)

SEDE LEGALE: VIA VERTONICA S.N., 65013 CITTÀ SANT'ANGELO (PE)
SEDE OPERATIVA: PIAZZA ITALIA N. 30 – PALAZZO DELLA PROVINCIA, 65121 PESCARA
PARTITA IVA 02094600687
TEL. 085.7950890 - FAX 085.7959525
EMAIL: amministrazione@asp.pe.it; gestione@asp.pe.it
PEC: amministrazione@pec.asp.pe.it
www.asp.pe.it

essenziale che la gestione dei servizi da parte del Concessionario osservi i criteri qui di seguito specificati.

2. 1 Riferimenti culturali

L'assistenza agli anziani autosufficienti e non autosufficienti deve realizzare un'azione globale estensiva, più che parziale intensiva, che richieda alla struttura dinamicità, flessibilità, adattabilità, elasticità, differenziabilità, per poter seguire l'anziano nella sua "instabilità" e variabilità e gli anziani nella loro specifica individualità. L'anziano non autosufficiente deve essere sempre più un abitante della struttura residenziale, nella quale e attraverso la quale trova risposta alla globalità dei suoi bisogni socio assistenziali e sanitari di base; deve trovare all'interno della struttura stessa e presso il proprio specifico ambiente di vita (nucleo, camera) le risposte ai propri bisogni. Il servizio deve essere in grado di adattare e plasmare il proprio assetto e funzionamento alle domande degli Ospiti, portando l'assistenza all'anziano e non l'anziano all'assistenza.

2. 2 Modello assistenziale

In coerenza con le specificità dell'Utenza e con le caratteristiche e i contenuti della domanda, il modello assistenziale deve assumere una connotazione riabilitativa globale. Ciò significa che i servizi, nell'ambito della programmazione generale degli interventi e della realizzazione delle singole progettualità, individuano e perseguono obiettivi di recupero e mantenimento delle capacità residue degli anziani in tutte le fasi e in tutti gli ambiti di vita dell'Ospite, rendendo compatibili il più possibile l'efficacia tecnica degli interventi con il gradimento della persona. Il modello assistenziale professionale deve fare perno sul monitoraggio delle condizioni e dei bisogni degli anziani, operare per "ipotesi" di risultato, secondo logiche e metodi innovativi, che implicino verifiche sistematiche dei risultati raggiunti, la loro valutazione in rapporto ai metodi e ai processi adottati e la regolazione continua delle azioni assistenziali.

Il modello assistenziale professionale deve perciò essere in grado di esprimere:

- una forte flessibilità e adattabilità alle diverse condizioni degli anziani e ai cambiamenti dei bisogni del singolo anziano nel tempo;
- un'elevata reattività, intesa come tempestività di risposta alle dinamiche delle condizioni degli anziani;
- una forte continuità nelle azioni degli operatori, sul piano dei contenuti dell'intervento e, in particolare, delle modalità-relazioni con l'anziano, per garantire una condizione di

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELLA PROVINCIA DI PESCARA

(L.R. 17/2011)

SEDE LEGALE: VIA VERTONICA S.N., 65013 CITTÀ SANT'ANGELO (PE)
SEDE OPERATIVA: PIAZZA ITALIA N. 30 – PALAZZO DELLA PROVINCIA, 65121 PESCARA

PARTITA IVA 02094600687
TEL. 085.7950890 - FAX 085.7959525

EMAIL: amministrazione@asp.pe.it; gestione@asp.pe.it

PEC: amministrazione@pec.asp.pe.it

www.asp.pe.it

agio e di sicurezza, fondamentale rispetto del benessere dell'ospite;

- una forte continuità di azione del servizio, che deve essere in grado di gestire il più possibile l'intera gamma dei bisogni dell'Ospite al proprio interno e presso l'ambiente di vita dell'anziano;
- una specializzazione puntuale, a presidio degli specifici bisogni e interventi con gli anziani;
- un'intensa e sistematica integrazione professionale e operativa fra tutte le figure professionali che interagiscono con l'anziano, per recuperare sul piano del raccordo multidisciplinare, l'unitarietà della persona.

2. 3 Tipologia di Utenza

Obiettivo della struttura ed oggetto dell'affidamento è l'offerta servizi alberghieri nonché socio assistenziali a persone anziane auto e non autosufficienti, caratterizzate da differenti livelli di non autosufficienza, adattando le attività e l'organizzazione del lavoro al differente grado di bisogno di intervento dell'Ospite.

2. 4 Metodologia d'intervento

Il personale si deve rapportare con l'Ospite, rispettando la sua riservatezza e la sua personalità, valorizzando la persona attraverso una particolare cura dell'aspetto fisico e promuovendo il rispetto del patrimonio culturale, etico e spirituale dell'Ospite.

L'attività si deve conformare il più possibile ai ritmi e alle abitudini della persona, compatibilmente con le esigenze della comunità, garantendo altresì una normale vita di relazione e la possibilità di sviluppo culturale di ognuno con apposite e flessibili differenziazioni.

Devono essere attivati interventi idonei alla stimolazione e alla promozione della persona, soprattutto in riferimento all'alimentazione, alla mobilitazione, all'igiene e come risposta ai bisogni psico-sociali.

2. 5 Modalità operative dei servizi

Il modello organizzativo da adottare è quello a Nuclei. Obiettivo del Nucleo è realizzare un sistema integrato di risorse sanitarie e assistenziali, che metta al centro la persona con i suoi bisogni sanitari, sociali e relazionali; pertanto, deve prevalere la logica del lavoro "per, su e con" la persona su quella per attività.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELLA PROVINCIA DI PESCARA

(L.R. 17/2011)

SEDE LEGALE: VIA VERTONICA S.N., 65013 CITTÀ SANT'ANGELO (PE)
SEDE OPERATIVA: PIAZZA ITALIA N. 30 – PALAZZO DELLA PROVINCIA, 65121 PESCARA

PARTITA IVA 02094600687
TEL. 085.7950890 - FAX 085.7959525

EMAIL: amministrazione@asp.pe.it; gestione@asp.pe.it

PEC: amministrazione@pec.asp.pe.it

www.asp.pe.it

Il modello si basa su:

- organizzazione del lavoro per obiettivi;
- uso di strumenti informativi (scheda infermieristica, scheda socio assistenziale, PAI, verbali di riunioni, ecc.);
- integrazione e sinergia tra le professionalità e ruoli specifici.

Nell'ambito della messa in atto di questo modello compete al Concessionario garantire le funzioni e attività previste dal presente capitolato, tramite personale idoneo.

ART. 8 PRESTAZIONI DELLA STRUTTURA

1. Prestazioni di assistenza alla persona come previsto, altresì, dalla legge 8-11-2000, n. 328, al D.M. 21-05-2001, n. 308:

- Direzione e coordinamento della Casa di riposo
- Assistenza infermieristica
- Assistenza alla persona
- Attività di animazione

1. 1 Direzione e coordinamento della Casa di riposo

Deve essere affidata ad un soggetto in possesso di comprovati requisiti di professionalità ed esperienza maturata nella direzione della gestione e/o dei servizi di Residenze per anziani con caratteristiche analoghe. Dovrà assicurare la propria presenza per un numero di ore settimanali conformi alle prescrizioni delle normative in materia.

1. 2 Prestazioni di Assistenza infermieristica

Le prestazioni di assistenza infermieristica sono svolte da tre religiose presenti nella struttura, appartenenti alla Congregazione delle Suore Francescane della Madonna del Buon Soccorso.

Le attività svolte dalle religiose sono le seguenti:

- supervisione sulle attività svolte presso la Casa di riposo in sinergia con il responsabile del gestore incaricato delle attività non previste dalla convenzione;
- assistenza spirituale degli anziani dentro e fuori la Casa di riposo;

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELLA PROVINCIA DI PESCARA

(L.R. 17/2011)

SEDE LEGALE: VIA VERTONICA S.N., 65013 CITTÀ SANT'ANGELO (PE)
SEDE OPERATIVA: PIAZZA ITALIA N. 30 – PALAZZO DELLA PROVINCIA, 65121 PESCARA

PARTITA IVA 02094600687
TEL. 085.7950890 - FAX 085.7959525

EMAIL: amministrazione@asp.pe.it; gestione@asp.pe.it

PEC: amministrazione@pec.asp.pe.it

www.asp.pe.it

- assistenza infermieristica diurna e quando necessario anche notturna;
- assistenza anziani: presenza di una religiosa nelle 24 ore;
- assistenza alimentare verso gli anziani a colazione, pranzo e cena;
- aiuto servizio nella distribuzione dei pasti;
- assistenza igiene anziani;
- attività fisica, riabilitazione motoria, del linguaggio, giochi di società, ecc. verso gli ospiti;
- rapporto con i familiari degli anziani.

1. 3 Prestazioni di Assistenza alla persona

L'assistenza alla persona è assicurata 24 ore su 24 dal personale con la qualifica di Operatore Socio sanitario.

1. 4 Attività diverse

Devono essere previste attività di esecuzione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche, ivi inclusa la somministrazione di farmaci.

Devono, altresì, essere previste attività di animazione e socializzazione a favore degli Ospiti.

1. 5 Prestazioni di natura alberghiera come di seguito specificato:

- Ristorazione per gli utenti
- Pulizia e Sanificazione
- Lavanderia e Guardaroba
- Servizi amministrativi, portineria e centralino
- Servizi complementari (Giardinaggio e Manutenzione aree verdi)
- Manutenzione generale della struttura

1. 6 Strutture e arredi

L'ASP pone a disposizione del Concessionario, in comodato d'uso, le attrezzature fisse e mobili già installate presso la struttura, nello stato di conservazione in cui si trovano. Prima dell'inizio delle prestazioni contrattuali sarà redatto verbale in contraddittorio tra le parti, nel quale saranno

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELLA PROVINCIA DI PESCARA

(L.R. 17/2011)

SEDE LEGALE: VIA VERTONICA S.N., 65013 CITTÀ SANT'ANGELO (PE)
SEDE OPERATIVA: PIAZZA ITALIA N. 30 – PALAZZO DELLA PROVINCIA, 65121 PESCARA
PARTITA IVA 02094600687
TEL. 085.7950890 - FAX 085.7959525
EMAIL: amministrazione@asp.pe.it; gestione@asp.pe.it
PEC: amministrazione@pec.asp.pe.it
www.asp.pe.it

elencate le attrezzature e gli impianti anzidetti, con la precisazione per ognuno di essi, degli elementi caratteristici funzionali. Tale verbale farà parte integrante dei documenti contrattuali. La corretta tenuta delle attrezzature in idonei locali ed adeguate condizioni di conservazione è affidata al Concessionario.

ART. 9 DESCRIZIONE DELLE SINGOLE PRESTAZIONI

1. Le singole prestazioni consistono in:

1. 1 Direzione e coordinamento della Struttura:

Il Concessionario deve garantire un centro di responsabilità del coordinamento gestionale e organizzativo complessivo, tramite un Coordinatore al quale devono intendersi trasferite tutte le funzioni e le attività gestionali ed ogni connesso obbligo ed adempimento, anche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e tutele sanitaria degli ospiti, di comprovati requisiti di professionalità per lo svolgimento dei seguenti compiti:

- organizzazione generale delle attività;
- verifica del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dal progetto tecnico;
- vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi erogati agli Ospiti;
- gestione dei rapporti con utenti e loro familiari, nonché con le ASL competenti con particolare riferimento agli adempimenti di carattere amministrativo connessi alla gestione della struttura.

1. 2. Prestazioni di natura infermieristica:

- pianificazione, gestione e valutazione dell'intervento assistenziale infermieristico tenuta e aggiornamento della cartella del piano individualizzato di assistenza azione professionale individuale e in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali; supervisione del personale di assistenza in merito all'esecuzione dei compiti relativi agli atti della vita quotidiana;
- corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico –terapeutiche;
- svolgimento di tutte le mansioni previste dal D.M. 14.9.1994 n. 739 e successive modificazioni ed integrazioni.

1. 3. Prestazioni di natura tutelare assistenziale:

- interventi rivolti all'assistenza diretta alla persona (aiuto durante l'igiene personale e i pasti, pulizia ordinaria degli ambienti di vita, arredi ed attrezzature dell'ospite);

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELLA PROVINCIA DI PESCARA

(L.R. 17/2011)

SEDE LEGALE: VIA VERTONICA S.N., 65013 CITTÀ SANT'ANGELO (PE)
SEDE OPERATIVA: PIAZZA ITALIA N. 30 – PALAZZO DELLA PROVINCIA, 65121 PESCARA
PARTITA IVA 02094600687
TEL. 085.7950890 - FAX 085.7959525
EMAIL: amministrazione@asp.pe.it; gestione@asp.pe.it
PEC: amministrazione@pec.asp.pe.it
www.asp.pe.it

- interventi di protezione della persona (controllo e sorveglianza) ;
- interventi generali di natura assistenziale (prestazioni di carattere assistenziale volte a seguire l'evoluzione delle condizioni dell'ospite, rapporti con la famiglia e l'esterno, ecc).

Il servizio di assistenza alla persona dovrà essere prestato, 24 ore su 24, da operatori in possesso della qualifica idonea, come previsto dalla vigente normativa in materia. Il numero degli operatori deve essere tale da garantire i turni notturni e festivi.

Sono a carico del Concessionario i prodotti e materiali per l'igiene dell'ospite, di cui si dovranno allegare schede tecniche al progetto.

1. 4. Attività ricreative di Animazione, terapia occupazionale e mobilitazione:

Il Concessionario del servizio dovrà assicurare attività di animazione, aggregative e ricreative, di mobilitazione nonché terapia occupazionale.

I costi derivanti dal materiale e le attrezzature per l'animazione e terapia occupazionale restano a carico del Concessionario.

ART. 10 RISTORAZIONE

1. Il Concessionario dovrà garantire all'interno della struttura un servizio di ristorazione che risponda alle indicazioni contenute nelle vigenti norme in materia.

2. Il servizio dovrà comunque essere adeguato sotto il profilo dietetico nutrizionale e della sicurezza alimentare, che rappresenta un presupposto di basilare importanza sia per il mantenimento ed il recupero delle condizioni di salute degli ospiti sia per favorire, nella fase di distribuzione e somministrazione degli alimenti, lo sviluppo di momenti di socializzazione ed integrazione ambientale. Il Concessionario è chiamato a gestire direttamente e in piena autonomia il servizio, avendo diritto a selezionare a propria discrezione i fornitori e a provvedere tra l'altro:

- al servizio completo di ristorazione, intendendo per tale tutte le fasi della filiera alimentare, dall'approvvigionamento alla prestazione del servizio, sulla base di tabelle dietetiche e nutrizionali prestabilite;
- alla predisposizione dei menù con piatti non ripetitivi oltre i tre giorni e suddivisi per stagionalità;
- alla preparazione, cottura e consegna pasti nell'apposita sala pranzo della struttura;
- al riassetto e pulizia dei locali, delle eventuali attrezzature e di tutte le stoviglie utilizzate

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELLA PROVINCIA DI PESCARA

(L.R. 17/2011)

SEDE LEGALE: VIA VERTONICA S.N., 65013 CITTÀ SANT'ANGELO (PE)
SEDE OPERATIVA: PIAZZA ITALIA N. 30 – PALAZZO DELLA PROVINCIA, 65121 PESCARA
PARTITA IVA 02094600687
TEL. 085.7950890 - FAX 085.7959525
EMAIL: amministrazione@asp.pe.it; gestione@asp.pe.it
PEC: amministrazione@pec.asp.pe.it
www.asp.pe.it

per la preparazione e la somministrazione dei pasti dei pasti;

- alla predisposizione del piano di autocontrollo ai sensi della normativa HACCP vigente, concernente le modalità di preparazione, conservazione degli alimenti e del trasporto pasti.

3. I menù saranno definiti in rapporto alla possibilità di consentire una larga scelta da parte degli utenti, sia in regime normale che in regime dietetico. La giornata alimentare sarà così composta:

- a. prima colazione del mattino: latte, caffè, the, pane, fette biscottate, marmellata, miele, succhi di frutta, biscotti;
- b. pranzo: primo piatto, secondo, contorno, pane, frutta, bevande;
- c. merenda: spremute d'agrumi, succhi di frutta, caffè, the, bevande, fette biscottate e biscotti;
- d. cena: primo piatto, secondo, contorno, pane, frutta, bevande;

Il menù per gli Ospiti dovrà essere articolato su quattro settimane estivo/invernale, prevedendo la possibilità di scelta per l'ospite tra almeno due primi, due secondi, due contorni per il pranzo e due primi, due secondi e due contorni per la cena. Nella predisposizione dei menù il Concessionario dovrà considerare anche eventuali diete specifiche per patologie senili.

4. L'ASP, a suo insindacabile giudizio, potrà effettuare i controlli sanitari, igienici, chimici e batteriologici che riterrà più opportuni sulle merci, avvalendosi degli Organismi competenti. Tale attività di controllo sarà riferita a tutte le fasi della filiera alimentare. Ogni porzione dovrà garantire la composizione bromatologica dei singoli piatti e nelle misure previste da apposita tabella dietetica proposta dal gestore ed accettata dalla ASP. Oltre al rispetto dei criteri dietetico - nutrizionali e della tabella dietetica, i menù dovranno uniformarsi alle abitudini alimentari prevalenti nell'utenza e rispettare le usanze locali.

5. E' ammesso l'uso dei prodotti in IV gamma.

6. L'ASP potrà effettuare con proprio personale il controllo qualitativo delle derrate acquistate che dovranno risultare selezionate e di prima qualità. La buona conservazione delle derrate sarà di esclusiva competenza e responsabilità del gestore. I turni di distribuzione, per garantire il pasto caldo a tutti e l'adeguata assistenza individuale ed avuto riguardo che i pasti principali sono consumati nella zona giorno, devono essere articolati nelle seguenti fasce orarie:

- a. colazione 8,00 – 8,30
- b. pranzo 12,00 – 13,00

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELLA PROVINCIA DI PESCARA

(L.R. 17/2011)

SEDE LEGALE: VIA VERTONICA S.N., 65013 CITTÀ SANT'ANGELO (PE)
SEDE OPERATIVA: PIAZZA ITALIA N. 30 – PALAZZO DELLA PROVINCIA, 65121 PESCARA

PARTITA IVA 02094600687
TEL. 085.7950890 - FAX 085.7959525

EMAIL: amministrazione@asp.pe.it; gestione@asp.pe.it

PEC: amministrazione@pec.asp.pe.it

www.asp.pe.it

c. merenda 15,30

d. cena 18,00 - 19,00

Orari e organizzazione potranno subire variazioni in relazione alle esigenze degli Ospiti evidenziate dagli operatori del Concessionario.

ART. 11 PULIZIA E SANIFICAZIONE

1. Le aree interessate sono tutte quelle che rientrano nei perimetri dell'edificio, meglio specificate all' art. 4. Sono comprese anche le aree esterne a giardino e camminamento.

2. Il servizio dovrà essere svolto dal Concessionario con propri mezzi tecnici, attrezzature ed organico.

3. Sono a carico del Concessionario tutti i prodotti occorrenti per l'esecuzione del servizio di pulizia dei locali, quali detergenti, deodoranti, disinfettanti, ecc., come pure gli attrezzi quali scope, stracci, macchine lavapavimenti, aspirapolvere, scale, ecc.

4. Il servizio in affidamento prevede:

- la scopatura ed il lavaggio giornaliero dei pavimenti di tutti i locali interessati, vani, scale e cabine ascensore e spazi serventi con accurata spolveratura quotidiana degli ambienti e degli arredi;
- la raccolta e l'allontanamento di tutte le materie di rifiuto e delle immondizie;
- il lavaggio e la disinfezione giornaliera dei servizi igienici delle camere con soluzione disinfettante e il lavaggio settimanale delle pareti;
- la pulizia bimestrale dei vetri, asportazione delle ragnatele e il lavaggio semestrale degli infissi;
- la pulitura semestrale di pareti, soffitti e zoccolature;
- il rigoverno zona mensa al termine del pranzo e della cena;
- la pulizia e lavaggio dei servizi igienici comuni;
- la pulizia semestrale (dietro spostamento) di mobili, arredi ed attrezzature e radiatori;
- la pulizia settimanale delle terrazze, dei balconi e dei davanzali esterni;
- gli interventi di derattizzazione, disinfestazione, deblattizzazione periodici da eseguirsi nei locali di pertinenza interni e sulle aree esterne. Per tali interventi il Concessionario

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELLA PROVINCIA DI PESCARA

(L.R. 17/2011)

SEDE LEGALE: VIA VERTONICA S.N., 65013 CITTÀ SANT'ANGELO (PE)
SEDE OPERATIVA: PIAZZA ITALIA N. 30 – PALAZZO DELLA PROVINCIA, 65121 PESCARA

PARTITA IVA 02094600687
TEL. 085.7950890 - FAX 085.7959525

EMAIL: amministrazione@asp.pe.it; gestione@asp.pe.it

PEC: amministrazione@pec.asp.pe.it

www.asp.pe.it

potrà avvalersi di ditte esterne; in ogni caso dovrà presentare un piano organico degli interventi e le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti che si intendono impiegare.

5. In conformità a quanto sopra la ditta dovrà presentare un piano organico di tutte le operazioni di pulizia e sanificazione che intende eseguire presso la struttura.

6. Tale procedimento dovrà altresì evidenziare il numero di operatori preposti e gli orari degli interventi che dovranno essere compatibili con il normale svolgimento delle attività sanitarie e d'assistenza ed evitare, nel limite del possibile, disturbo agli Ospiti.

ART. 12 SERVIZIO DI LAVANDERIA E GUARDAROBA

1. Le prestazioni contrattuali in appalto prevedono il lavaggio normale, con asciugatura e stiratura dei capi intimi e personali degli Ospiti, degli effetti letto, della biancheria per le attività alberghiere. Il servizio di guardaroba comprende la numerazione (o altro sistema di identificazione) dei capi aggiunti a quelli in corredo, la cucitura ed i rammendi della biancheria personale dell'Ospite. Il ricambio della biancheria dovrà essere particolarmente curato in presenza di Ospiti incontinenti per una evidente ragione igienica di prevenzione. Il lavaggio della biancheria e le operazioni connesse, dovrà essere eseguito a regola d'arte, utilizzando prodotti di prima qualità. Gli effetti eventualmente mancanti o comunque deteriorati per colpa del Concessionario, dovranno essere reintegrati direttamente all'Ospite.

ART. 13 SERVIZI COMPLEMENTARI

1. Attività amministrative, accoglienza ospiti e parenti.

Il Concessionario dovrà farsi carico di tutte le pratiche amministrative e di tutte le necessità inerenti il buon funzionamento della struttura compresi la contabilità, il servizio cassa e la custodia valori degli ospiti. Il concessionario dovrà, altresì, provvedere alla registrazione degli ospiti ai sensi dell'art. 109 del R. D. 18-06-1931, n. 773. Dovrà essere garantito il collegamento telefonico in entrata ed in uscita dalla struttura ed all'interno della struttura stessa. L'orario di accesso sarà stabilito dal Concessionario.

2. Giardinaggio e manutenzione aree verdi

Il servizio dovrà prevedere adeguati interventi di giardinaggio e manutenzione delle aree verdi esistenti su tutto il perimetro dell'edificio. Tali attività comprendono, tra l'altro, la potatura stagionale degli alberi e un numero di sfalci periodici atti a garantire comunque il decoro delle aree.

3. Le modalità di espletamento di tutti i servizi sopra richiesti devono essere descritti nel progetto

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELLA PROVINCIA DI PESCARA

(L.R. 17/2011)

SEDE LEGALE: VIA VERTONICA S.N., 65013 CITTÀ SANT'ANGELO (PE)
SEDE OPERATIVA: PIAZZA ITALIA N. 30 – PALAZZO DELLA PROVINCIA, 65121 PESCARA
PARTITA IVA 02094600687
TEL. 085.7950890 - FAX 085.7959525
EMAIL: *amministrazione@asp.pe.it; gestione@asp.pe.it*
PEC: *amministrazione@pec.asp.pe.it*
www.asp.pe.it

di gara.

ART. 14 RISCALDAMENTO

1. Il Concessionario dovrà garantire una temperatura di 22° centigradi, dalle ore 6.00 alle ore 22.00, anche a -10° esterni. La tolleranza massima garantita dall'art. 8 del D.P.R. 28.06.1977 n. 1052, alla temperatura di cui sopra, è di +/-10 centigrado.

ART. 15 PERSONALE

1. All'assunzione del servizio, il Concessionario è chiamato ad organizzare in loco un proprio ufficio diretto da un Coordinatore di Struttura.

2. Requisiti del personale dipendente del Concessionario

2. 1 Per assicurare le prestazioni contrattuali il Concessionario si avvarrà di proprio personale, in possesso della necessaria qualifica, e l'impiegherà sotto la sua diretta responsabilità, garantendo anche la presenza di almeno un responsabile.

2. 2 Il personale impiegato, salvo quello addetto alle mansioni elementari di supporto, dovrà essere in possesso di idoneo diploma di qualifica professionale.

2. 3 Nel caso di sostituzioni, che dovranno essere motivate, il Concessionario si impegna a garantire l'impiego di personale che risponda agli stessi requisiti di cui ai commi precedenti (preparazione professionale, idoneità sanitaria, ecc.) ed i titoli di studio previsti dalla normativa vigente.

2. 4 Il Concessionario si impegna ad aggiornare professionalmente il proprio Personale in base al piano annuale di formazione.

3. Doveri del personale

3. 1 Il personale impiegato dal Concessionario dovrà garantire un corretto comportamento osservando diligentemente tutte le norme e disposizioni generali del presente capitolato.

3. 2 Il personale addetto ai servizi di cui al presente capitolato dovrà essere presente sul posto di lavoro negli orari stabiliti dal piano di lavoro proposto. Al termine del servizio il personale dovrà lasciare i locali della struttura.

3. 3 Il personale è obbligato a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

3. 4 Il Concessionario è comunque responsabile del comportamento dei propri dipendenti e delle inosservanze al presente capitolato. Il Concessionario è inoltre direttamente responsabile

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELLA PROVINCIA DI PESCARA

(L.R. 17/2011)

SEDE LEGALE: VIA VERTONICA S.N., 65013 CITTÀ SANT'ANGELO (PE)
SEDE OPERATIVA: PIAZZA ITALIA N. 30 – PALAZZO DELLA PROVINCIA, 65121 PESCARA

PARTITA IVA 02094600687
TEL. 085.7950890 - FAX 085.7959525

EMAIL: amministrazione@asp.pe.it; gestione@asp.pe.it

PEC: amministrazione@pec.asp.pe.it

www.asp.pe.it

dei danni derivanti a terzi, siano essi utenti o parenti dei medesimi, per colpa imputabile ai propri dipendenti.

3. 5 Tutto il personale del Concessionario addetto al servizio dovrà vestire una divisa di foggia e colore concordate, mantenuta in perfetto stato di pulizia e, se del caso, disinfettata.

3. 6 Il Concessionario e il proprio personale dovranno mantenere il massimo riserbo circa le informazioni di cui venissero a conoscenza durante l'espletamento del servizio, sia che siano riferite all'organizzazione e alle attività del committente che ai pazienti.

4. Trattamento dei lavoratori alle dipendenze del Concessionario

4. 1 Il Concessionario dovrà assumere, ai sensi della legge Regione Abruzzo 21-04-2017, n. 27, il personale non dipendente dell'ASP attualmente operante presso la struttura, con il mantenimento da parte dello stesso di tutti i diritti acquisiti di natura giuridica ed economica; se il Concessionario è una Cooperativa, si impegna ad applicare l'articolo 37 del vigente CCNL delle Cooperative sociali.

4. 2 Il Concessionario è obbligato a rispettare il C.C.N.L. per il settore contrattuale di riferimento, in particolar modo l'articolato relativo ai cambi di gestione. Il concedente è esonerato da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione sugli infortuni e responsabilità verso terzi.

4. 3 Il Concessionario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci - lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

4. 4 Il Concessionario dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se costituito in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili. Sono espressamente vietate deroghe "in peius" nell'applicazione dei vari istituti (es.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELLA PROVINCIA DI PESCARA

(L.R. 17/2011)

SEDE LEGALE: VIA VERTONICA S.N., 65013 CITTÀ SANT'ANGELO (PE)
SEDE OPERATIVA: PIAZZA ITALIA N. 30 – PALAZZO DELLA PROVINCIA, 65121 PESCARA

PARTITA IVA 02094600687
TEL. 085.7950890 - FAX 085.7959525

EMAIL: amministrazione@asp.pe.it; gestione@asp.pe.it

PEC: amministrazione@pec.asp.pe.it

www.asp.pe.it

trattamento economico del lavoratore in caso di malattia, con mancata corresponsione dell'indennità nei primi giorni di assenza) in ragione della sottoscrizione per accettazione del Regolamento della Cooperativa da parte del Socio lavoratore.

4. 5 Il Concessionario è tenuto, con cadenza semestrale, a permettere la visione del libro unico del lavoro e di ogni altra documentazione inerente i versamenti contributivi e i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente capitolato, al personale del concedente o ad altro soggetto esperto incaricato da quest'ultimo e alle Organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente e da altri articoli e al fine di verificare la corretta applicazione delle disposizioni contrattuali. Gli addetti ai controlli sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino un illecito o denunciino una palese violazione con quanto pattuito col l'ASP.

4. 6 Il Concessionario dovrà stipulare con un istituto di credito ovvero con una società assicurativa primaria nel settore, apposita polizza fideiussoria a favore dell'ASP a garanzia degli emolumenti dovuti al personale dipendente a dei relativi contributi. Detta polizza fideiussoria dovrà tenere conto anche del TFR e degli eventuali periodi di preavviso di mesi tre. Si rinvia all'art. 24 – Garanzia e coperture assicurative.

4. 7 Il Concessionario dovrà osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e dei Regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori.

4. 8 Il Concessionario si impegna ad assicurare la giusta tutela al personale operante in astensione per maternità, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, aspettativa sindacale, distacco legge 300/1970, al momento dell'avvio della concessione, garantendo l'assorbimento dello stesso al termine del periodo degli istituti predetti.

4. 9 Per gli scatti di anzianità che dovranno maturare si farà riferimento alla data di assunzione con le precedenti aziende che hanno lavorato per il medesimo servizio dell'ente. Il Concessionario dovrà assumere i lavoratori e le lavoratrici oggetto della concessione con contratti di tipo subordinato e a tempo indeterminato e provvedere a stipulare contratti individuali di lavoro con le specifiche previste dal CCNL di settore. Si specifica che la forma "normale" di assunzione sarà il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Saranno ammessi contratti a tempo determinato solo nei casi specifici previsti dal CCNL di riferimento.

4. 10 A tutto il personale dipendente, il Concessionario dovrà applicare lo Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970), nonché le assicurazioni, la tutela e l'assistenza del personale

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELLA PROVINCIA DI PESCARA

(L.R. 17/2011)

SEDE LEGALE: VIA VERTONICA S.N., 65013 CITTÀ SANT'ANGELO (PE)
SEDE OPERATIVA: PIAZZA ITALIA N. 30 – PALAZZO DELLA PROVINCIA, 65121 PESCARA
PARTITA IVA 02094600687
TEL. 085.7950890 - FAX 085.7959525
EMAIL: amministrazione@asp.pe.it; gestione@asp.pe.it
PEC: amministrazione@pec.asp.pe.it
www.asp.pe.it

medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previsti dalle leggi o regolamenti vigenti in materia.

4. 11 Se il Concessionario sarà una Cooperativa, dovrà essere data facoltà al lavoratore se entrare in Cooperativa come socio lavoratore in regime di rapporto subordinato o come dipendente.

4. 12 Nel caso in cui il Concessionario sia l'attuale gestore del servizio, al personale già in essere dovrà essere data la facoltà di trasformare il rapporto da sociolavoratore a dipendente; per quello futuro vale la condizione precedente. La possibilità di scelta di trasformazione da sociolavoratore a dipendente e viceversa deve essere garantita in qualsiasi momento e per tutta la durata della concessione.

4. 13 Nel caso si verifichi una diminuzione di domande e di frequenze da parte degli utenti, al di sotto della capienza massima, il Concessionario, previo accordo con le OO.SS, dovrà attivare tutti gli ammortizzatori sociali utilizzabili, al fine di salvaguardare l'occupazione e le retribuzioni del personale.

4. 14 Il Concessionario deve operare nel rispetto della L. 125/92 e s.m.i. sulle "Pari opportunità" nel reclutamento e nella successiva gestione del personale dipendente, compreso l'accesso ai percorsi di carriera e sviluppo professionale.

5. Rappresentante del Concessionario

5. 1 Il Concessionario deve indicare il Coordinatore-responsabile del servizio il cui nominativo dovrà essere comunicato all'ASP prima dell'inizio del servizio. Il Coordinatore-responsabile del servizio ha funzioni di supervisione e controllo e la facoltà ed i mezzi per intervenire nell'adempimento degli oneri contrattuali.

5. 2 Il Coordinatore-responsabile del servizio ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto tutte le comunicazioni e contestazioni d'inadempienza fatte in contraddittorio con il Coordinatore-responsabile del servizio, dovranno intendersi fatte direttamente al Concessionario stesso. Il Coordinatore-responsabile del servizio deve essere comunque facilmente rintracciabile in ogni giorno nel quale viene svolto il servizio, mediante telefono cellulare fornito a proprie spese dal Concessionario.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELLA PROVINCIA DI PESCARA

(L.R. 17/2011)

SEDE LEGALE: VIA VERTONICA S.N., 65013 CITTÀ SANT'ANGELO (PE)
SEDE OPERATIVA: PIAZZA ITALIA N. 30 – PALAZZO DELLA PROVINCIA, 65121 PESCARA

PARTITA IVA 02094600687

TEL. 085.7950890 - FAX 085.7959525

EMAIL: amministrazione@asp.pe.it; gestione@asp.pe.it

PEC: amministrazione@pec.asp.pe.it

www.asp.pe.it

5. 3 Il Coordinatore-responsabile del servizio dovrà mantenere un contatto continuo con i referenti indicati dall'ASP per il controllo dell'andamento dei servizi. In caso di assenza o impedimento dell'incaricato Coordinatore del Servizio, il Concessionario dovrà comunicare il nominativo di un sostituto.

6. Sicurezza sul lavoro

6. 1 E' fatto obbligo al Concessionario il rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; in particolare si ricorda il D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i. (Attuazione dell'art. 1 della Legge 03/08/2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

6. 2 Il Concessionario dovrà fornire gli operatori di tutti i materiali e presidi di autotutela da rischi professionali in ottemperanza alla normativa vigente.

7. Formazione ed aggiornamento

7. 1 Il Concessionario dovrà assicurare ai propri dipendenti un'adeguata e scrupolosa formazione ed un aggiornamento professionale periodico.

7. 2 Il personale dipendente del Concessionario deve essere in possesso del giudizio di idoneità alla mansione specifica, espresso dal Medico Competente del Concessionario stesso, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008. Il personale dovrà essere sottoposto, a cura e spese del Concessionario, sia all'atto dell'assunzione che periodicamente, a tutte le visite mediche, agli accertamenti radiologici e batteriologici, alle vaccinazioni previste dalle leggi e regolamenti in vigore, e a tutti i controlli sanitari previsti dalla normativa vigente. In ogni momento L'ASP potrà disporre l'accertamento del possesso da parte del personale addetto al servizio del certificato di idoneità lavorativa da parte del proprio medico competente .

8. Segreto d'ufficio

8. 1 I dipendenti impiegati nel servizio manterranno il segreto d'ufficio su tutti i fatti o circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dei reparti e nuclei delle quali abbiano avuto notizia durante lo svolgimento del servizio.

9. Utilizzo del personale già in servizio

9. 1 Il Concessionario deve assorbire il personale dipendente di altra ditta ed adibito allo svolgimento dei servizi oggetto del presente affidamento, così come risultante negli organici al momento della pubblicazione del presente avviso mantenendo i diritti acquisiti sulla base di contratti nazionali, regionali e territoriali, ivi comprese le qualifiche e gli inquadramenti in atto e

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELLA PROVINCIA DI PESCARA

(L.R. 17/2011)

SEDE LEGALE: VIA VERTONICA S.N., 65013 CITTÀ SANT'ANGELO (PE)
SEDE OPERATIVA: PIAZZA ITALIA N. 30 – PALAZZO DELLA PROVINCIA, 65121 PESCARA

PARTITA IVA 02094600687
TEL. 085.7950890 - FAX 085.7959525

EMAIL: amministrazione@asp.pe.it; gestione@asp.pe.it

PEC: amministrazione@pec.asp.pe.it

www.asp.pe.it

l'anzianità di servizio conseguita a ogni effetto contrattuale o di legge.

ART. 16 AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

1. Il Concessionario, prima dell'avvio del servizio, dovrà richiedere l'aggiornamento della titolarità dell'autorizzazione al funzionamento, così come previsto dalle vigenti norme in materia.

2. Anche la semplice modifica della rappresentanza legale da parte del Concessionario determina la modifica del titolo autorizzativo. Il soggetto subentrante presenterà all'Ente competente apposita istanza per la voltura dei titoli autorizzatori, previo accertamento del possesso dei requisiti previsti.

3. Nel caso si intendano apportare variazioni gestionali o strutturali a servizi o strutture, il titolare dell'autorizzazione presenterà istanza al competente Ente per ottenere la modifica del titolo autorizzativo.

ART. 17 AMMISSIONE NELLA STRUTTURA

1. Per l'individuazione dei cittadini da inserire nella struttura, il Concessionario opererà in collaborazione con il servizio sociale competente, con il medico di fiducia dell'assistito, integrato da apporti specialistici, e con i Servizi competenti dell'ASL, come previsto dalla normativa regionale vigente. L'assegnazione del posto è a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità per l'anziano, la sua famiglia o i Servizi competenti dell'ASL di disporre diversamente.

2. Le domande di ammissione, redatte in carta libera, dovranno essere indirizzate direttamente alla direzione della struttura, che valuterà le domande con i relativi allegati per formare la graduatoria di accesso.

ART. 18 RISCOSSIONE DELLE RETTE

1. Per le prestazioni e i servizi ad esso affidati, il Concessionario incasserà dalla ASP le rette a carico degli Ospiti e nell'importo effettivamente incassato dall'ASP nel mese di riferimento previa detrazione della somma mensile offerta in sede di gara a titolo di complessivo canone concessorio dal Concessionario stesso. Pertanto, come stabilito nell'art. 5, comma 2, del presente capitolato, le rette mensili degli ospiti saranno incassate direttamente dalla ASP; dette rette saranno riversate dall'ASP al Concessionario entro la fine del mese successivo a quello dell'incasso, secondo le previsioni di cui all'art. 1269 cod. civ. in tema di delegazione di pagamento, trattenendo la somma mensile quale complessivo canone concessorio offerto in sede di gara dal Concessionario stesso. Al concessionario saranno riversate solo ed esclusivamente le rette effettivamente incassate nel mese di riferimento previa detrazione dell'importo del complessivo canone.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELLA PROVINCIA DI PESCARA

(L.R. 17/2011)

SEDE LEGALE: VIA VERTONICA S.N., 65013 CITTÀ SANT'ANGELO (PE)
SEDE OPERATIVA: PIAZZA ITALIA N. 30 – PALAZZO DELLA PROVINCIA, 65121 PESCARA

PARTITA IVA 02094600687

TEL. 085.7950890 - FAX 085.7959525

EMAIL: amministrazione@asp.pe.it; gestione@asp.pe.it

PEC: amministrazione@pec.asp.pe.it

www.asp.pe.it

ART. 19 REGOLAMENTO E CARTA DEI SERVIZI

1. Nel rispetto delle normative vigenti il Concessionario, entro i primi tre mesi dall'avvio del servizio dovrà predisporre "Il Regolamento della struttura" ed il "Contratto con l'utente", per una più dettagliata descrizione dei servizi e per una migliore definizione dell'organizzazione del personale, nel quale vengono stabiliti i diritti degli ospiti, disciplinati il loro comportamento, quello dei loro parenti e conoscenti nonché del volontariato. Il Concessionario, nei primi tre mesi dall'avvio del servizio dovrà altresì predisporre la "Carta dei Servizi". I contenuti del Regolamento della struttura, del Contratto con l'utente e della Carta dei Servizi saranno concertati con l'ASP.

ART. 20 ARREDI E ATTREZZATURE DELLA STRUTTURA

1. Il Concessionario dovrà provvedere alla cura e alla piena efficienza della struttura, dell'arredamento, degli impianti e delle attrezzature in essa presenti al momento dell'inizio della concessione (di cui al verbale richiamato all'articolo 8 parte integrante dei documenti contrattuali).

2. La fornitura e la messa in posa degli arredi e delle attrezzature che il Concessionario ritenesse di dover inserire perché richieste dalla vigente normativa regionale o per migliorare l'erogazione dei servizi, saranno a carico del Concessionario. Il Concessionario dovrà redigerne un inventario, copia del quale sarà consegnato all'ASP.

3. Per gli arredi e attrezzature già presenti presso la Struttura al momento dell'inizio della Concessione, il Concessionario dovrà provvedere alla loro manutenzione ordinaria nonché alla loro sostituzione in caso di usura. Eventuali integrazioni della tipologia, quantità e qualità delle attrezzature e degli arredi sono poste in capo al Concessionario, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'ASP.

ART. 21 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. La manutenzione straordinaria della struttura rimane a carico dell'ASP. Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al miglioramento dell'immobile o richiesti per legge, che si rendessero necessari in corso di contratto dovranno essere concordati preventivamente tra l'ASP ed il Concessionario. L'ASP si farà carico direttamente della loro realizzazione o autorizzerà l'effettuazione degli interventi sulla base delle proposte presentate dal Concessionario.

2. Qualora il Concessionario ottenga contributi economici inerenti gli interventi di miglioria dell'immobile da parte di soggetti pubblici o privati, dovrà obbligatoriamente darne comunicazione all'ASP.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELLA PROVINCIA DI PESCARA

(L.R. 17/2011)

SEDE LEGALE: VIA VERTONICA S.N., 65013 CITTÀ SANT'ANGELO (PE)
SEDE OPERATIVA: PIAZZA ITALIA N. 30 – PALAZZO DELLA PROVINCIA, 65121 PESCARA

PARTITA IVA 02094600687

TEL. 085.7950890 - FAX 085.7959525

EMAIL: amministrazione@asp.pe.it; gestione@asp.pe.it

PEC: amministrazione@pec.asp.pe.it

www.asp.pe.it

ART. 22 MANUTENZIONE ORDINARIA

1. Sarà onere del Concessionario provvedere in ogni momento al perfetto stato dei locali e delle attrezzature in uso assicurando la manutenzione ordinaria (beni mobili, arredi, attrezzature, immobili e impianti) degli immobili e attrezzature poste a disposizione dall'ASP nonché provvedere alla manutenzione ordinaria degli arredi e dei suppellettili inserite nella Struttura dal Concessionario stesso.

2. Parimenti, il Concessionario dovrà provvedere alla pulizia quotidiana dei locali e delle macchine e alla loro periodica disinfezione, nonché al lavaggio e pulitura delle attrezzature mobili utilizzate.

3. Il Concessionario dovrà altresì assicurare la manutenzione ordinaria corrente, intendendosi per manutenzione ordinaria quella necessaria a mantenere i locali, le attrezzature ed i beni mobili utilizzati in perfetto stato d'uso. In particolare, nell'ambito delle prestazioni di manutenzione ordinaria sono richiesti anche interventi periodici e continuativi durante i quali dovranno essere effettuate tutte le operazioni necessarie ad evitare l'insorgenza di situazioni di funzionamento degenerativo di apparecchiature, beni mobili, infissi concessi in uso o comunque finalizzate ad assicurare ottimali condizioni di lavoro, anche mediante la sostituzione di parti danneggiate o soggette ad usura e consumo.

4. Sarà inoltre a carico del Concessionario la manutenzione ordinaria degli ascensori, al riguardo, il Concessionario dovrà garantire un'adeguata manutenzione effettuata o dalla ditta costruttrice degli impianti, o da primaria ditta approvata dall'ASP. Dovrà essere assicurata, oltre alla manutenzione che garantisca un corretto funzionamento degli impianti, la tenuta e l'aggiornamento del libretto d'immatricolazione con annotazione dei risultati delle verifiche, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, e dovrà essere assicurato un servizio con personale dedicato al soccorso delle persone che potranno restare imprigionate all'interno delle cabine. Il Concessionario sarà inoltre tenuto alla manutenzione di tutti gli impianti connessi alla prevenzione incendi (estintori, idranti, rilevatori di fumo, lampade di emergenza e di sicurezza, porte REI) e alle verifiche periodiche di sicurezza delle apparecchiature e degli impianti (es. verifiche ai sensi delle norme CEI degli elettromedicali).

5. In particolare, si considerano a carico della Concessionario gli interventi sotto elencati oltre a quanto già prescritto dal presente Capitolato :

- riparazione mobili, arredi e attrezzature in utilizzo;
- riparazione infissi interni ed esterni comprese le maniglie e le serrature;

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELLA PROVINCIA DI PESCARA

(L.R. 17/2011)

SEDE LEGALE: VIA VERTONICA S.N., 65013 CITTÀ SANT'ANGELO (PE)
SEDE OPERATIVA: PIAZZA ITALIA N. 30 – PALAZZO DELLA PROVINCIA, 65121 PESCARA

PARTITA IVA 02094600687

TEL. 085.7950890 - FAX 085.7959525

EMAIL: amministrazione@asp.pe.it; gestione@asp.pe.it

PEC: amministrazione@pec.asp.pe.it

www.asp.pe.it

- sostituzione lampade e tubi al neon;
- manutenzione delle attrezzature e impianti antincendio, comprese le porte taglia fuoco, elettromagneti di ritenuta, maniglioni e maniglie, centraline e sensori (esclusa la sostituzione);
- riparazione degli accessori e della rubinetteria dei servizi igienici;
- pulizia di canali di gronda e pluviali;
- controlli e manutenzione periodica di impianti fissi idrosanitari e antincendio;
- sostituzione per usura e/o rottura di elementi di comando o utilizzazione elettrica (interruttori, deviatori, prese, ventole di aspirazione, pulsanti di richiesta di intervento), sostituzione vetri e cristalli;
- riparazione degli elementi di automazione cancelli e porte.

ART. 23 CONSEGNA E RICONSEGNA DELLA STRUTTURA

1. L'ASP consegnerà al Concessionario l'immobile di Via Corso Umberto I n. 47 – 65023 Caramanico Terme (PE) per consentire lo svolgimento delle attività, gli arredi e le attrezzature presenti presso la struttura, il tutto in buono stato di conservazione e manutenzione.

2. Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del presente affidamento, delle attrezzature, degli arredi e gli impianti di cui sopra, sarà redatto verbale che farà parte integrante dei documenti contrattuali, così come previsto all'art. 8.

3. Sei mesi prima della scadenza della concessione, si procederà ad una visita ispettiva per verificare lo stato manutentivo della struttura. Nel caso venissero riscontrate carenze, il Concessionario dovrà provvedere immediatamente, in modo da restituire l'immobile in uno stato di manutenzione adeguato. Non è considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.

4. Alla scadenza della gestione, il Concessionario dovrà restituire la struttura, con i relativi impianti ed attrezzature d'uso, nel medesimo stato in cui li ha ricevuti e risultanti dal verbale di consegna, fatte salve, naturalmente, le eventuali opere di miglioria e modifica apportate ed il normale logorio d'uso. In ogni caso, gli arredi e le attrezzature acquistati dal rimarranno di proprietà del Comune, senza oneri a carico di quest'ultimo, qualora si tratti di arredi/attrezzature inseriti in sostituzione della dotazione originaria o si tratti di migliorie previste nel progetto di gara. La riconsegna verrà attuata previo verbale stilato in contraddittorio tra l'ASP ed il Concessionario .

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELLA PROVINCIA DI PESCARA

(L.R. 17/2011)

SEDE LEGALE: VIA VERTONICA S.N., 65013 CITTÀ SANT'ANGELO (PE)
SEDE OPERATIVA: PIAZZA ITALIA N. 30 – PALAZZO DELLA PROVINCIA, 65121 PESCARA

PARTITA IVA 02094600687
TEL. 085.7950890 - FAX 085.7959525

EMAIL: amministrazione@asp.pe.it; gestione@asp.pe.it

PEC: amministrazione@pec.asp.pe.it

www.asp.pe.it

ART. 24 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

1. Il Concessionario è obbligato a costituire, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria definitiva, ai sensi, per gli effetti e secondo le modalità di cui all'art. 103 D.Lgs. 50/2016.

2. Il Concessionario dovrà stipulare con un istituto di credito ovvero con una società assicurativa primaria nel settore, apposita polizza fideiussoria a favore dell'ASP a garanzia delle obbligazioni assunte in base al presente capitolato, con particolare ma non esclusivo riferimento all'articolo 15 del capitolato stesso.

3. La somma oggetto di garanzia dovrà essere pari a euro 100.000,00 (euro centomila/00) (valore equivalente alle rette per tre mesi compreso il costo del personale per analogo periodo). La scadenza della validità della polizza dovrà essere fissata con il decorrere dei due anni successivi alla scadenza del contratto di concessione.

4. Non sarà consentita la progressiva riduzione della cauzione di cui sopra.

5. Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva ed a tutti gli effetti, per gli eventuali danni di qualsiasi natura arrecati a terzi, a persone o a cose, nell'espletamento del servizio regolato dal presente capitolato.

6. Ogni responsabilità per eventuali danni a terzi, a persone o a cose che dovessero derivare per qualsiasi causa, connessa e/o conseguente all'espletamento del servizio, è senza riserve ed eccezioni, a totale carico del Concessionario il quale a garanzia e copertura del relativo rischio dovrà provvedere alla costituzione di apposita polizza assicurativa per Responsabilità Civile RCT con i seguenti massimali minimi:

- per sinistro € 5.000.000,00
- per persona danneggiata € 2.500.000,00
- per danni a cose € 2.500.000,00

nonché polizza assicurativa RCO con i seguenti massimali minimi:

- per sinistro € 5.000.000,00
- per persona danneggiata € 2.500.000,00

6. Le condizioni di tutte le polizze prodotte dovranno essere di gradimento dell'ASP, che si

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELLA PROVINCIA DI PESCARA

(L.R. 17/2011)

SEDE LEGALE: VIA VERTONICA S.N., 65013 CITTÀ SANT'ANGELO (PE)
SEDE OPERATIVA: PIAZZA ITALIA N. 30 – PALAZZO DELLA PROVINCIA, 65121 PESCARA
PARTITA IVA 02094600687
TEL. 085.7950890 - FAX 085.7959525
EMAIL: amministrazione@asp.pe.it; gestione@asp.pe.it
PEC: amministrazione@pec.asp.pe.it
www.asp.pe.it

riserva di non accettarle, a suo insindacabile giudizio.

7. L'esistenza della richiesta garanzia assicurativa nei termini prescritti, dovrà essere documentata all'atto della stipulazione del contratto con le modalità stabilite dai competenti uffici comunali.

8. Qualora, per ragioni d'urgenza, si proceda alla consegna del servizio sulla base dell'aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione del contratto, il Concessionario è tenuto a documentare l'esistenza della prescritta garanzia al momento della consegna, prima di dare inizio all'esecuzione del servizio.

9. In ogni caso, in difetto della polizza e fino alla presentazione della stessa, non si potrà procedere alla consegna del servizio.

10. Il Concessionario è altresì responsabile della custodia degli oggetti di proprietà degli utenti indispensabili per la normale vita di questi quali occhiali da vista, dentiere, protesi varie, responsabilità rispetto alla quale deve essere opportunamente assicurato.

11. Il Concessionario è ritenuto responsabile anche dei danni ai beni sia mobili che immobili a lui affidati, al fine di evitare una parziale duplicazione di costi, atteso che le assicurazioni per i beni oggetto della concessione sono stipulate dall'ASP nell'ambito del proprio programma assicurativo generale, al Concessionario sarà richiesto un parziale rimborso, il cui ammontare viene certificato dal broker incaricato dall'ASP sulla base di parametri oggettivi e tecnicamente consolidati.

12. Nel contratto assicurativo dovrà essere inclusa la clausola di vincolo a favore dell'Ente concedente.

13. Ogni documento relativo alle polizze di cui sopra, comprese le quietanze di pagamento, dovrà essere prodotto in copia all'ASP.

ART. 25 ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Sono inoltre a carico del Concessionario:

- la registrazione degli ospiti ai sensi dell'art. 109 del R. D. 18-06-1931, n. 773;
- la titolarità ed il pagamento delle utenze telefoniche, delle utenze elettriche, di riscaldamento, acqua, raccolta rifiuti e canone televisivo; a tal fine, il Concessionario provvederà all'immediata volturazione dei relativi contratti o servizi;
- la predisposizione annuale di un resoconto della gestione delle attività della struttura,

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELLA PROVINCIA DI PESCARA

(L.R. 17/2011)

SEDE LEGALE: VIA VERTONICA S.N., 65013 CITTÀ SANT'ANGELO (PE)
SEDE OPERATIVA: PIAZZA ITALIA N. 30 – PALAZZO DELLA PROVINCIA, 65121 PESCARA
PARTITA IVA 02094600687
TEL. 085.7950890 - FAX 085.7959525
EMAIL: amministrazione@asp.pe.it; gestione@asp.pe.it
PEC: amministrazione@pec.asp.pe.it
www.asp.pe.it

articolato in interventi eseguiti. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità dell'ASP;

- il rispetto di tutta la normativa inerente il trattamento del personale ed in materia di privacy;
- l'assunzione di tutti gli oneri derivanti dall'offerta progetto e dall'offerta economica comprese le spese, imposte e tasse, di qualsiasi natura, oltre le spese tutte derivanti dalla concessione, senza diritto di rivalsa;
- la nomina del terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico;
- la tenuta del registro antincendio;
- l'attuazione ed il rispetto delle norme del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., relative alla sicurezza e all'igiene sul posto di lavoro. In merito a ciò il dovrà periodicamente e costantemente aggiornare con idonea documentazione scritta l'ASP circa l'avvenuto adempimento delle prescrizioni previste dal predetto decreto. La mancata consegna costituisce inadempimento contrattuale grave, tale da motivare la risoluzione del rapporto concessorio (ex art. 1456 C.C.), qualora il Concessionario, dopo la diffida ad adempiere nel termine intimato dall'ASP, non vi abbia ottemperato.

2. Il Concessionario dovrà, prima della stipula del contratto, presentare il documento di valutazione dei rischi del servizio affidato.

3. Il Concessionario si impegna inoltre:

- a gestire il bene in concessione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- a concorrere attivamente ai programmi di contribuzione regionale per la promozione della rete dei servizi e delle strutture;
- a dichiarare all'ASP ogni contribuzione in conto capitale o sovvenzione ottenuta da enti pubblici o privati, nonché i corrispettivi derivanti dalle prestazioni del servizio.

ART. 26 ONERI A CARICO DELL'ASP

1. Sono a carico dell'ASP:

- la messa a disposizione di tutta la documentazione inerente le opere e gli impianti esistenti nella struttura oggetto della concessione;

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELLA PROVINCIA DI PESCARA

(L.R. 17/2011)

SEDE LEGALE: VIA VERTONICA S.N., 65013 CITTÀ SANT'ANGELO (PE)
SEDE OPERATIVA: PIAZZA ITALIA N. 30 – PALAZZO DELLA PROVINCIA, 65121 PESCARA

PARTITA IVA 02094600687
TEL. 085.7950890 - FAX 085.7959525

EMAIL: amministrazione@asp.pe.it; gestione@asp.pe.it

PEC: amministrazione@pec.asp.pe.it

www.asp.pe.it

- la messa a disposizione degli arredi e delle attrezzature già presenti nella struttura, come da inventario e come risultanti nel verbale di consegna;
- la manutenzione straordinaria dell'immobile oggetto di concessione.

ART. 27 CONTESTAZIONI

1. Poiché la gestione contemplata dal presente capitolato speciale è da ritenersi di pubblica utilità il Concessionario non potrà per nessuna ragione sospenderlo, effettuandolo in maniera difforme da quanto da quanto stabilito o eseguirlo in ritardo. Verificandosi di abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali l'ASP ha facoltà di ordinare l'esecuzione d'ufficio (nei termini e nei modi che riterrà opportuni a spese del Concessionario) di quelle prestazioni necessarie per il regolare andamento del servizio e cioè qualora il Concessionario preventivamente diffidato non ottemperi agli obblighi assunti.

2. L'ASP potrà in ogni momento, tramite i propri uffici competenti, verificare lo stato di efficienza e di manutenzione degli impianti e disporre affinché, in caso di comprovata e persistente negligenza, si provveda in merito; in caso di persistente inadempienza da parte del Concessionario, l'ASP potrà, previa costituzione in mora, provvedere autonomamente agli interventi di manutenzione, addebitando la relativa spesa al stesso.

ART. 28 SCIOPERI E CAUSA DI FORZA MAGGIORE

1. Il Concessionario, nel caso di impossibilità a prestare il servizio, dovuta a scioperi del personale dipendente si impegna a darne comunicazione scritta all'Amministrazione comunale nei termini di preavviso previsti dall'art. 2 della L. 146/90 e si impegna comunque ad assicurare un servizio sostitutivo di emergenza concordato con i competenti servizi comunali.

2. Qualora il Concessionario agisca in difformità delle disposizioni di legge, di regolamento o del presente capitolato regolanti la materia, per ogni giorno di servizio effettuato in violazione sarà applicata una penale pari al 100% dell'importo totale delle prestazioni non erogate.

ART. 29 RECESSO

1. L'ASP si riserva in ogni caso la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento e con semplice preavviso di mesi 3 (tre), qualora si verificano fatti - anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici, legislativi ed organizzativi - che rendano impossibile, a suo giudizio, la prosecuzione del contratto ovvero nelle ipotesi di inadempienza anche solo parziale da parte del Concessionario alle clausole contrattuali, qualora non ritenga di avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto di cui all'art. 30. In tal caso il Concessionario non potrà pretendere eventuali risarcimenti di danni o compensi di sorta, ai quali essa dichiara già fin d'ora

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELLA PROVINCIA DI PESCARA

(L.R. 17/2011)

SEDE LEGALE: VIA VERTONICA S.N., 65013 CITTÀ SANT'ANGELO (PE)
SEDE OPERATIVA: PIAZZA ITALIA N. 30 – PALAZZO DELLA PROVINCIA, 65121 PESCARA

PARTITA IVA 02094600687
TEL. 085.7950890 - FAX 085.7959525

EMAIL: amministrazione@asp.pe.it; gestione@asp.pe.it

PEC: amministrazione@pec.asp.pe.it

www.asp.pe.it

di rinunciare.

ART. 30 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, costituiscono causa di risoluzione le ipotesi di emanazione nei confronti del Concessionario di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per frode nei riguardi di stazioni appaltanti, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori e servizi, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.

2. Parimenti, è causa di risoluzione la revoca nei confronti del Concessionario dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

3. L'ASP si riserva di procedere alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento per comprovata inadempienza da parte del Concessionario alle clausole contrattuali disciplinate dal presente capitolato e qualora si verificano fatti che rendono impossibile, a suo insindacabile giudizio, la prosecuzione del contratto.

4. Si ha la risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con automatico incameramento della cauzione:

- qualora si verifichi la cessione o qualsiasi forma di sub-affidamento;
- violazione della capienza massima della struttura;
- per l'abbandono del servizio;
- gravi mancanze e negligenze nella manutenzione ordinaria;
- nell'ipotesi di fallimento del Concessionario;
- mancata regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale del Concessionario dopo formale diffida dell'ASP come previsto dall'art. 15 del presente Capitolato.

5. Nelle ipotesi previste l'ASP avrà diritto a dichiarare risolto il contratto con effetto immediato, adottando un proprio atto deliberativo, provvedendo come meglio riterrà opportuno per la continuazione del servizio fino alla scadenza del termine del contratto, con l'obbligo per il Concessionario di risarcire all'ASP i danni economici subiti e subendi. In particolare al

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELLA PROVINCIA DI PESCARA

(L.R. 17/2011)

SEDE LEGALE: VIA VERTONICA S.N., 65013 CITTÀ SANT'ANGELO (PE)
SEDE OPERATIVA: PIAZZA ITALIA N. 30 – PALAZZO DELLA PROVINCIA, 65121 PESCARA

PARTITA IVA 02094600687
TEL. 085.7950890 - FAX 085.7959525

EMAIL: amministrazione@asp.pe.it; gestione@asp.pe.it

PEC: amministrazione@pec.asp.pe.it

www.asp.pe.it

Concessionario saranno addebitati i maggiori costi sostenuti dall'ASP per effetto dell'affidamento del servizio ad altro soggetto. Tali maggiori spese saranno da calcolarsi fino alla data in cui il contratto sarà risolto, comprese le spese di gara relative al nuovo contratto.

6. L'ASP procederà all'invio della comunicazione di risoluzione con piego raccomandato con avviso di ricevimento o mediante pec.

7. L'ASP procederà, a titolo di penale, all'incameramento della cauzione prestata dal Concessionario.

ART. 31 FALLIMENTO

1. In caso di fallimento del Concessionario, l'ASP si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista per la risoluzione del contratto.

2. Qualora il Concessionario sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'Impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti.

ART. 32 DOMICILIO

1. Il Concessionario deve eleggere domicilio, nel Comune di Caramanico Terme (PE), entro 15 gg. dalla data della comunicazione dell'aggiudicazione. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notifica o comunicazione dipendente dal contratto.

ART. 33 SUBCONCESSIONE

1. Per il prevalente interesse pubblico alla garanzia di qualità del servizio, a beneficio degli utenti, è fatto divieto al concessionario di cedere in tutto o in parte il contratto, pena la risoluzione ipso jure.

ART. 34 CONTROVERSIE

1. È esclusa la competenza arbitrale relativamente a controversie inerenti la esecuzione della presente concessione.

2. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, applicazione e/o esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Pescara.

ART. 35 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Concessionario dovrà, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELLA PROVINCIA DI PESCARA

(L.R. 17/2011)

SEDE LEGALE: VIA VERTONICA S.N., 65013 CITTÀ SANT'ANGELO (PE)
SEDE OPERATIVA: PIAZZA ITALIA N. 30 – PALAZZO DELLA PROVINCIA, 65121 PESCARA

PARTITA IVA 02094600687
TEL. 085.7950890 - FAX 085.7959525

EMAIL: amministrazione@asp.pe.it; gestione@asp.pe.it

PEC: amministrazione@pec.asp.pe.it

www.asp.pe.it

2. Pertanto dovrà comunicare entro il termine indicato dall'ASP e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al sopra citato articolo 3, ci, della legge n. 163/2010, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi.

ART. 36 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di contratto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il piano di gestione è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica e pratica.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione, in via principale, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in via subordinata, quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in ultimo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del piano di gestione; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli art. da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 37 SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese e gli oneri connessi e conseguenti all'aggiudicazione dell'affidamento in concessione ed al relativo contratto (spese di segreteria, bolli, registrazione ecc.), incluse tasse ed imposte, sono a carico del Concessionario.

2. Il contratto sarà stipulato in forma pubblica, in formato elettronico e con sottoscrizione digitale.

3. Agli effetti del presente articolo, il valore del contratto è pari ad € 702.072,00 =

ART. 38 DISPOSIZIONI FINALI

1. L'ASP provvederà ad individuare il RUP per la fase dell'esecuzione secondo modalità e termini di cui al D. Lgs. 18-04-2016, n. 50 nel testo vigente.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, si rinvia alle disposizioni di cui alla legge 8-11-2000, n. 328, al D.M. 21-05-2001, n. 308, alla legge Regione Abruzzo 4-01-2005, n. 2, alle ulteriori norme nazionali e regionali emanate ed emanande in materia nonché alle disposizioni del codice civile in quanto applicabili.